

**XVII LEGISLATURA
COMMISSIONE GIUSTIZIA**

C. 2281

**Disposizioni in materia di esercizio abusivo di
una professione e di obblighi professionali**

Rel. On. Pagano

EMENDAMENTI

15 GENNAIO 2016

ART.1

Al comma 1, capoverso "Art. 348", dopo le parole "abilitazione dello Stato" inserire le seguenti: "e l'iscrizione ad un albo professionale";

conseguentemente al comma 2, capoverso, dopo le parole: "un'arte sanitaria" aggiungere le seguenti: "per le quali è richiesta l'abilitazione dello Stato e l'iscrizione ad un albo professionale";

conseguentemente al comma 3, capoverso, dopo le parole: "un'arte sanitaria" inserire le seguenti: "per le quali è richiesta l'abilitazione dello Stato e l'iscrizione ad un albo professionale".

IL RELATORE

1. 11

EMENDAMENTI C. 2281 (ESERCIZIO ABUSIVO PROFESSIONI)

ART.1

Al comma 1, capoverso "Art. 348", primo comma, sostituire le parole: "fino a due anni" con le seguenti: "da sei mesi a tre anni".

IL RELATORE



1.10

ART.1

Al comma 1, capoverso "Art. 348", secondo comma, sostituire le parole: "delle attrezzature e degli strumenti utilizzati" con le seguenti: "delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato".

IL RELATORE



1.12

3

CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali

AC 2281

Emendamento

ART. 1

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 348, dopo la parola "utilizzati" aggiungere la frase: "e la trasmissione, ove ne ricorrano i presupposti, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dell'attività regolarmente esercitata".

ON. Marco RONDINI



1.1

4

ART.1

Al comma 1, capoverso "Art. 348", dopo il secondo comma, inserire il seguente: " La condanna per il delitto di cui al presente articolo importa l'interdizione di cui all'articolo 30 per una durata da due a cinque anni".

IL RELATORE

ARTICOLO 1
EMENDAMENTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1 bis. All'articolo 443 del codice penale le parole "*detiene per il commercio,*" sono soppresse.

Sarro



1.3



Camera dei Deputati

AC 2281

ART. 1

Al comma 2, al capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio abusivo di una professione» inserire le seguenti: «per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato».

ON. SCHULLIAN

Schullian

ON. ALFREIDER

Alfreider

ON. GEBHARD

Gebhard

ON. PLANGGER

Plangger

ON. OTTOBRE

Ottobre

ON. MARGUERETTAZ

Margueretaz

1.4

7



Camera dei Deputati

AC 2281

ART. 1

Al comma 3, al capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio abusivo di una professione» inserire le seguenti: «per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato».

ON. SCHULLIAN

Schullian

ON. ALFREIDER

Alfreider

ON. GEBHARD

Gebhard

ON. PLANGGER

Plangger

ON. OTTOBRE

Ottobre

ON. MARGUERETTAZ

Margueretaz

1.5

AC 2281

Emendamento

ART. 1

All'articolo 1, in fine, aggiungere il seguente comma: "L'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria che collabora con colui che esercita abusivamente l'odontoiatria è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.000 a 50.000 euro e l'interdizione da 3 a 5 anni dall'esercizio della professione. La sentenza passata in giudicato deve essere trasmessa al competente Ordine professionale per l'esecuzione automatica dei provvedimenti interdittori dall'attività"

ON. Marco RONDINI




1.2

9

AC 2281
EMENDAMENTO
ARTICOLO 2

Al comma 1 le parole "500 a 1.500 euro" sono sostituite dalle seguenti "1.500 a 3.000 euro"

COLLETTI, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti



2.1

10



Camera dei Deputati

AC 2281

ART. 3

Al comma 3, al capoverso, dopo le parole: «attestato di abilitazione» inserire le seguenti: «richiesto dalla normativa vigente».

ON. SCHULLIAN

Schullian

ON. ALFREIDER

Alfreider

ON. GEBHARD

Gebhard

ON. PLANGGER

Plangger

ON. OTTOBRE

Ottobre

ON. MARGUERETTAZ

Margheretta

3.1

AC 2281

Emendamento

ART. 3

All'articolo 3, le parole: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500" sono sostituite con la frase: "è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza, la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati e la trasmissione al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dell'attività regolarmente esercitata"

On. Marco RONDINI



3.2

12



Camera dei Deputati

AC 2281

ART. 4

Sostituire l'articolo con il seguente:

“ART. 4

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi»;
- b) alle parole «si applicano» sono premesse le seguenti: «in caso di reiterazione».”.

ON. SCHULLIAN

Schullian

ON. ALFREIDER

Alfreider

ON. GEBHARD

Gebhard

ON. PLANGGER

Plangger

ON. OTTOBRE

Ottobre

ON. MARGUERETTAZ

Margueretaz

4.1

ART. 4

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

~~Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:~~

ART. 4-bis

1 ~~3-bis~~. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri.

Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla Legge 409/85 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il Direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri.

IL REATORE

4.07

14